



**Consulenti del Lavoro**

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine  
Viale del Caravaggio, 84 - 00147 Roma  
Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282  
e-mail [consigionazionale@consulentidellavoro.it](mailto:consigionazionale@consulentidellavoro.it)  
pec: [consigionazionale@consulentidellavoropec.it](mailto:consigionazionale@consulentidellavoropec.it)  
C.F.: 80148330584



Roma, 16 maggio 2025  
COMUNICATI E NOTIZIE  
**VIA EMAIL**

Ai Consigli Provinciali  
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro  
LL.II.

e p.c. Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori dei  
Conti del Consiglio Nazionale dell'Ordine  
dei Consulenti del Lavoro  
LL. II.

**Oggetto: Interpretazione dell'art. 27, comma 5, del Codice Deontologico – Verifiche sull'operato di altri colleghi**

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, in considerazione delle frequenti richieste di chiarimento sull'interpretazione dell'art. 27, comma 5, del Codice Deontologico, ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni, al fine di assicurare omogeneità applicativa e tutela dei principi di correttezza e lealtà tra colleghi.

L'art. 27, comma 5, stabilisce che "Il Consulente del Lavoro deve astenersi dall'effettuare controlli o accertamenti in merito a situazioni riferentisi a clienti di altro collega, salvo che quest'ultimo sia stato preventivamente preavvisato dal cliente di tali accertamenti". Questa disposizione si inserisce tra quelle finalizzate a salvaguardare la dignità dei rapporti tra professionisti e la correttezza nella gestione degli incarichi, evitando interferenze improprie che possano ledere il rapporto fiduciario tra cliente e consulente.

In merito all'informativa che deve essere data al collega, si precisa che la stessa deve, in primo luogo, avere i caratteri della chiarezza ed inequivocabilità, così da non lasciare margini di incertezza o fraintendimenti. È, altresì, importante che tale informativa sia resa in forma scritta, eventualmente anche mediante una dichiarazione sottoscritta dal cliente, a garanzia della sua effettiva esistenza.

Inoltre, l'informativa deve essere trasmessa prima dell'avvio di qualsiasi attività di verifica, rispettando così il carattere di preventiva tutela richiesto dalla norma e deve essere esplicita nella sua finalità, indicando chiaramente se l'attività riguarda controlli su pratiche o adempimenti ancora in gestione da parte del collega incaricato.

Il cliente, ovviamente, resta sempre libero di scegliere il professionista da cui desidera essere seguito, potendo anche conferire un incarico congiunto ai sensi dell'art. 28 del Codice deontologico.

Il Consulente del Lavoro incaricato di svolgere una verifica tecnica sull'operato di altri colleghi avrà cura di agire solo se investito, da parte del cliente, di un mandato formale e specifico che definisca chiaramente l'oggetto dell'attività da svolgere.

Naturalmente, l'attività dovrà essere condotta con il massimo rigore tecnico, senza alcun intento denigratorio nei confronti del collega, il cui operato viene esaminato.



Durante tutta l'attività, il Consulente incaricato dovrà mantenere un comportamento improntato a imparzialità e riservatezza, evitando qualsiasi giudizio o commento che possa compromettere la reputazione del collega ancora titolare di mandato. Inoltre, l'attività di verifica non dovrà mai essere strumentalizzata a fini concorrenziali o di promozione personale.

In ogni caso, tali verifiche dovranno rispondere esclusivamente all'interesse del cliente e mai trasformarsi in strumenti di scorrettezza o di lesione della dignità professionale.

Si considerano, infatti, contrari ai principi della Categoria, atteggiamenti che si traducano nello screditamento del collega, nell'uso strumentale dell'incarico al solo fine di acquisire nuova clientela, oppure nell'elusione delle norme deontologiche mediante l'interposizione di società di comodo o di soggetti terzi.

Tali condotte possono configurare violazioni gravi degli articoli 14 e 20 del Codice Deontologico e sono pertanto suscettibili di rilievo disciplinare.

Il Consiglio Nazionale richiama gli iscritti al massimo rigore nell'osservanza dei doveri di correttezza, trasparenza e rispetto reciproco. In particolare, nelle fasi di subentro o collaborazione tra colleghi, ogni attività deve ispirarsi ai principi di dignità, responsabilità e leale cooperazione, evitando ogni forma, anche indiretta, di concorrenza sleale.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
f.to Francesca Maione

FM/LDC